

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1897)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1962

Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 6 luglio 1938, n. 1166, recante aggiornamenti alle disposizioni allora in vigore sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, stabiliva, all'articolo 27, che ai generali di divisione dei carabinieri che avessero ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma poteva essere conferito, all'atto del collocamento in ausiliaria, il rango di generale di corpo d'armata, agli effetti del regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'« ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche ».

Lo stesso beneficio venne poi esteso — articolo 10 del regio decreto 2 settembre 1938, n. 1541, concernente aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento

e sullo stato degli ufficiali della Guardia di finanza — ai generali di divisione della Guardia di finanza in condizioni analoghe.

Senonchè, con l'emanazione della nuova legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, il citato articolo 27 del regio decreto-legge 6 luglio 1938, n. 1166, venne implicitamente abrogato, mentre rimase in vigore la norma dell'articolo 10 del regio decreto 2 settembre 1938, numero 1541, riguardante la Guardia di finanza.

Quest'ultima norma deve peraltro ritenersi parimenti abrogata dopo la recente emanazione della legge 15 dicembre 1959, numero 1089, sullo stato e l'avanzamento degli

ufficiali del Corpo della guardia di finanza, per cui sia per il Corpo anzidetto che per l'Arma dei carabinieri non sussiste più la possibilità di conferimento del rango di generale di Corpo d'armata.

Poichè una siffatta possibilità rispondeva a finalità di ordine morale e costituiva un

riconoscimento di sicure benemerenzze di servizio, si ritiene ora opportuno di ripristinarla.

Provvede al riguardo l'unito disegno di legge, il cui articolo unico, dopo quanto detto innanzi, non ha bisogno di particolare illustrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, può essere conferito all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa, e del Ministro per le finanze, il rango di generale di corpo d'armata, ai soli effetti della applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenzae nelle pubbliche funzioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.